

Contabilità e bilancio

La contabilità economico patrimoniale

26 maggio 2017- Novi Ligure
Dr.ssa Donatella Caruso



Indice

- **Le decorrenze dei vari adempimenti a seconda delle dimensioni degli enti**
- **Le attività inerenti gli aggiornamenti degli inventari**
- **Le fasi di avvio e la gestione in itinere**



Le decorrenze dei vari adempimenti a seconda delle dimensioni degli enti



art. 232 D.Lgs. 267/2000: Obbligo contabilità economica

- 1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.e i.
- 2. **Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.**



Le scadenze e gli adempimenti

Enti con popolazione > 5000 ab.e Consorzi

2016 :

- **RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO AL 1.1.2016**
- **RICLASSIFICAZIONE S.P. AL 1.1.2016**
- **APPROVAZIONE S.P. AL 31.12.2016 – entro il 30 aprile 2017**
- **APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – entro il 30 settembre 2017**

La proroga off limits



MODULARIO
P.C.M. - 198



Mod.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

**COMUNICATO DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'
ED AUTONOMIE LOCALI DEL 4 MAGGIO 2017**

Nel corso della seduta del 4 maggio 2017, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

3. Proroga degli adempimenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato la richiesta dell'ANCI di prorogare il termine degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale da applicarsi obbligatoriamente, per la prima volta, per il consuntivo dell'anno 2016, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

In merito alla questione il Presidente della Conferenza ha comunicato che è intendimento del Governo presentare un emendamento al decreto-legge n. 50/2017, limitatamente alla proroga alla data del 31 luglio 2017 della presentazione dei documenti di contabilità economico-patrimoniale, mantenendo inalterati i termini di legge previsti per l'approvazione del rendiconto.



Le scadenze e gli adempimenti

Enti con popolazione < 5000 ab.e Consorzi

2017

- **RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO AL 1.1.2017**
- **RICLASSIFICAZIONE S.P. AL 1.1.2017**
- **APPROVAZIONE S.P. AL 31.12.2016 – entro il 30 aprile 2018**
- **APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – entro il 30 settembre 2018**

fi Possibilità di proroga o esonero?



Lecito sperare
ma meglio
farsi trovare
pronti



Quale base dati di partenza?

Enti con popolazione < 5000 ab.

2017

Gli Enti con Popolazione < 5.000 abitanti che hanno optato per il rinvio non hanno dovuto tenere la contabilità economica nel 2016, non hanno dovuto allegare al rendiconto lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico né secondo il vecchio modello DPR 194/96 né secondo i nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011.

DOMANDA:

DA QUALE BASE DATI DOVRANNO PARTIRE?





Le scadenze e gli adempimenti

Enti con popolazione < 5000 ab. che si sono avvalsi della facoltà di rinvio

FAQ ARCONET 24.03.2017

In assenza dei dati di chiusura economico-patrimoniali riguardanti l'esercizio 2016, come è effettuata la riapertura delle scritture al 01/01/2017 e la verifica necessaria all'individuazione dell'area di consolidamento?

Risposta

«La legge richiede a tali enti l'approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla base del:

*a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 **aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3** "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione", e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;*

*b) **conto del patrimonio 2015 riclassificato** secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016.*

f La Commissione Arconet del 22.3.2017

La Commissione, previo esame approfondito del quadro normativo vigente riguardante gli adempimenti contabile dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e delle indicazioni pubblicate nel sito arconet riguardanti l'adozione della contabilità economico patrimoniale dal 1 gennaio 2016, precisa che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

- 1) con riferimento all'esercizio 2016, possono non predisporre il bilancio consolidato, e che il rendiconto può non comprendere il conto economico e lo stato patrimoniale (art. 227, comma 3, del Tuel).
- 2) devono allegare al rendiconto 2017 lo stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio 2017 (art. 11, comma 13, d.lgs. 118/2011).
- 3) predispongono lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, sulla base del:
 - a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione", e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
 - b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016.
- 4) con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato - All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, utilizzano solo due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

fi Conoscere la contabilità economica per non farsi spaventare





Sulla Contabilità economica...

Cosa dicono le norme:

art. 2 D.Lgs. 118/2011:

- Obbligo di adozione di un **sistema contabile integrato** che garantisca la **rilevazione unitaria** dei fatti gestionali nei loro **profili finanziario ed economico-patrimoniale**
- **Obbligo di affiancare** la contabilità finanziaria per rilevare i **costi/oneri** e i **ricavi/proventi** derivanti dalle **transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica**



art. 227 D.Lgs. 267/2000

- 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il **conto del bilancio**, il **conto economico** e lo **stato patrimoniale**.
- 2-ter. **Contestualmente** al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali.
- 3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato



I nuovi documenti di rendiconto

PRIMA

**RENDICONTO
FINANZIARIO**

**PROSPETTO
CONCILIAZIONE**

CONTO ECONOMICO

CONTO PATRIMONIO

ORA

**RENDICONTO
FINANZIARIO**

CONTO ECONOMICO


**STATO
PATRIMONIALE**

**BILANCIO
CONSOLIDATO**



art. 229 D.Lgs. 267/2000: il Conto Economico

- 1. Il Conto Economico evidenzia i **componenti positivi** e **negativi** della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il **risultato economico dell'esercizio**.
- 2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.




art. 230 D.Lgs. 267/2000: lo Stato Patrimoniale

- 1. Lo **Stato Patrimoniale** rappresenta i **risultati della gestione patrimoniale** e la **consistenza del patrimonio** al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.ei.
- 2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal **complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente**. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la **consistenza netta della dotazione patrimoniale**.
- 7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli **inventari**.

fi Finalità della contabilità economica??

CONTO ECONOMICO



**RISULTATO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO**


STATO PATRIMONIALE



**DOTAZIONE PATRIMONIALE
DELL'ENTE**



I Punti chiave della nuova contabilità economica...




fi

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**



I Punti chiave della nuova contabilità economica...



fi

La matrice di correlazione



Come opera l'integrazione tra contabilità finanziaria ed economica

MATRICE DI CORRELAZIONE

C.F.

**V LIVELLO P.D.C
FINANZIARIO**



**E.1.01.01.06.001
IMU RISCOSSIONE
ORDINARIA**

C.E.

**VI LIVELLO P.D.C
ECONOMICO.**



**1.1.1.01.06.001
IMU RISCOSSIONE
ORDINARIA**

C.P.

**VII LIVELLO P.D.C.
PATRIMONIALE**



**1.3.2.01.01.01.006
IMU RISCOSSIONE
ORDINARIA**



In quali fasi si correlano i movimenti finanziari con quelli economici





costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai **trasferimenti e contributi** (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza **dell'impegno della spesa**
- le entrate dei titoli 5 **“Entrate da riduzione di attività finanziaria”**, 6 **“Accensione di prestiti”**, 7 **“Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”** e 9 **“Entrate per conto terzi e partite di giro”**, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi
- le spese del titolo 3 **“Spese per incremento attività finanziarie”**, 4 **“Rimborso Prestiti”**, 5 **“Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere”** e 7 **“Uscite per conto terzi e partite di giro”**, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;



- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, **il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti**
- la variazione di **depositi bancari** che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari e dei Versamenti da depositi



Nell'ambito delle **scritture di assestamento** economico, è necessario assimilare le spese **liquidabili** alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio

IMPEGNO ESIGIBILE

=

IMPEGNO LIQUIDABILE

Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione “**Merci c/acquisto a fatture da ricevere**”, che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio



Prima di procedere con la contabilità
economica in sede di esercizio.....

**Affrontare le fasi di
avvio**



I Passi da fare per l'avvio della Contabilità Economica

- 1) Riclassificare lo Stato Patrimoniale partendo dal Conto Patrimonio al 31.12 esercizio precedente (voci inventario e altre voci del Conto Patrimonio)
- 2) Aprire i conti riclassificati al 1.1 dell'esercizio in corso (valori al 31.12=valori al 1.1)



**RETTIFICHE
FORMALI**

- 3) Effettuare la rivalutazione delle voci del patrimonio
- 4) Determinare le Differenze di rivalutazione
- 5) Determinare il Nuovo Patrimonio Netto (al 1.1)



**RETTIFICHE
SOSTANZIALI**

- 6) Approvare il nuovo Stato Patrimoniale al 1.1 dell'esercizio in corso
- 7) Applicare le nuove regole di partita doppia ai movimenti di esercizio
- 8) Determinare lo Stato Patrimoniale al 31.12 esercizio in corso



**GESTIONE
PARTITA
DOPPIA**



1° fase: Le attività inerenti gli aggiornamenti degli inventari



DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE enti > 5.000 ab.

- 1° fase: Partire dalle voci del Conto Patrimonio **al 31.12.2015** secondo il Modello di cui al D.P.R. 194/1996;
- 2° fase: **riclassificare** le singole voci del Conto del Patrimonio di cui al D.P.R.194/1996 secondo l'articolazione prevista dallo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011 e il Piano dei conti patrimoniale.
- 3° fase: **applicare i nuovi criteri di valutazione** delle varie voci dell'attivo e del passivo patrimoniale secondo i criteri contenuti nel Principio Contabile applicato della contabilità economico patrimoniale allegato al D.lgs. 118/2011 sia ai beni dell'inventario sia alle varie voci dello Stato Patrimoniale riclassificato



DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE enti < 5.000 ab 2017

-1° fase: Partire dalle voci dell'Inventario **al 31.12.2016** aggiornate secondo i **nuovi criteri di valutazione**

-2° fase: Partire dal Conto del Patrimonio 2015 e **riclassificare** le singole voci del Conto del Patrimonio di cui al D.P.R.194/1996 secondo l'articolazione prevista dallo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011 e il Piano dei conti patrimoniale e aggiornarlo tenendo conto della gestione 2016.

fi

Si devono operare due tipi di
rettifiche

RICLASSIFICARE LE VOCI

=

RETTIFICHE FORMALI

**APPLICARE NUOVI CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE**

=

RETTIFICHE SOSTANZIALI

fi La riclassificazione delle voci

Le rettifiche formali



La prima riclassificazione: i beni dell'inventario

Il modello di Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011 contiene una elencazione di beni Immateriali, Immobili e Mobili, differente da quella precedente di cui al D.P.R. 194/1996.



Come avvenuto per i capitoli di bilancio, è necessario procedere per alcune voci a uno

SPACCHETTAMENTO



B. I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali -Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento)	Immobilizzazioni immateriali 1.Costi di impianto e ampliamento 2.Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 3.Diritti di brevetto e opere ingegno 4.Concessioni, licenze, marchi, diritti 5.Avviamento 6.Immobilizzazioni in corso e acconti 9.Altre

- Sparisce dalle voci dello Stato Patrimoniale la riga che espone il relativo Fondo di ammortamento
- Viene definito un elenco specifico di voci di costi pluriennali capitalizzati: nel caso fossero stati indicati questi costi, occorre risalire alla tipologia di voce originaria e spacchettarla nei vari dettagli come riportati nel nuovo Stato Patrimoniale

B. II e III - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
1) Beni demaniali	II. 1 Beni Demaniali 1.1. Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	III 2 Altre immobilizzazioni materiali 2.1 Terreni a) di cui leasing finanziario
3) Terreni (patrimonio disponibile)	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.2 Fabbricati a) di cui leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari a) di cui leasing finanziario
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	
6) Macchinari , attrezzature e impianti	2.4 Attrezzature industriali e commerciali
7) Attrezzature e sistemi informatici	2.5 Mezzi di trasporto
8) Automezzi e motomezzi	2.6 Macchine per ufficio e hardware
9) Mobili e macchine d'ufficio	2.7 Mobili e arredi
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	2.8 Infrastrutture
	2.9 Diritti reali di godimento
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	2.99 Altri beni materiali
12) Diritti reali su beni di terzi	
13) Immobilizzazioni in corso	3 Immobilizzazioni in corso e acconti



2° fase: Le fasi di avvio e la gestione in itinere: le altre voci



La seconda riclassificazione: le altre voci del Conto del patrimonio

Il modello di Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011 contiene una elencazione di Immobilizzazioni finanziarie, crediti, debiti, patrimonio netto , conti d'ordine, differente da quella precedente di cui al D.P.R. 194/1996.



**Anche in questo caso può essere necessario
procedere a uno **SPACCHETTAMENTO**
o a una **RICLASSIFICAZIONE** di alcune voci**



B. IV - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
III Immobilizzazioni finanziarie 1. Partecipazioni in a) imprese controllate b) imprese collegate c) altri soggetti	IV Immobilizzazioni finanziarie 1. Partecipazioni in a) imprese controllate b) imprese partecipate c) altri soggetti
2. Crediti verso a) altre amministrazioni pubbliche b) imprese controllate c) imprese collegate d) altri soggetti	2. Crediti verso a) altre amministrazioni pubbliche b) imprese controllate c) imprese partecipate d) altri soggetti
3. Titoli (investimenti a medio lungo termine)	
4. Crediti di dubbia esigibilità	
5. Crediti per depositi cauzionali	



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sparisce il termine Imprese Collegate

Viene inserito il termine Imprese Partecipate

Per coerenza con il Bilancio Consolidato

*Le partecipazioni azionarie immobilizzate sono iscritte in base al criterio del **costo di acquisto** rettificato delle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio si ritengono durevoli*

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto, così come anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
I Rimanenze →	I. Rimanenze
2. Crediti 1. Verso contribuenti	II. Crediti 1. Crediti di natura tributaria a. Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b. altri crediti da tributi c. Crediti da Fondi Perequativi
2. Verso enti del settore pubblico allargato a) Stato Correnti e c/capitale b) Regione Correnti e c/capitale c) Altri Correnti e c/capitale	2. Crediti per trasferimenti e contributi a. verso amministrazioni pubbliche b. imprese controllate c. imprese partecipate d. verso altri soggetti
3. Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici b) verso utenti di beni patrimoniali c) verso altri correnti e c/capitale d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte a c/terzi	3. Verso clienti e utenti
4. Crediti per IVA 5. Per depositi a) banche b) Cassa Depositi e prestiti	4. Altri crediti a. verso l'Erario b. per attività svolta c/terzi c. altri



CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
IV 1. Fondo di cassa 2. Depositi bancari	IV Disponibilità liquide 1. Conto di Tesoreria > a) Istituto Tesoriere > b) Banca d'Italia 2. Altri Depositi bancari e postali 3. Denaro e valori in cassa 4. Altri conti presso la Tesoreria statale intestati all'Ente

Modifica formale ma anche sostanziale:

Devono essere inseriti i saldi dei c/c/p, i fondi liquidi in cassa e non più solo il fondo cassa al 31.12. dal conto di tesoreria

D. RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI

Immutati

A - PATRIMONIO NETTO

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
<p>A PATRIMONIO NETTO I. Netto Patrimoniale II. Netto da beni demaniali</p> <p>B CONFERIMENTI I. Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II. Conferimenti da permessi di costruire</p>	<p>A PATRIMONIO NETTO</p> <p>I. Fondo di dotazione</p> <p>II. Riserve</p> <p>a) da risultato economico esercizi precedenti</p> <p>b) da capitale</p> <p>c) da permessi di costruire</p> <p>III. Risultato economico dell'esercizio</p> <p>Patrimonio netto comprensivo della quota di terzi</p> <p>Fondo di dotazione e riserve di terzi</p> <p>Risultato economico di pertinenza di terzi</p> <p>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</p>



PATRIMONIO NETTO

- Sparisce la distinzione in Netto da beni demaniali
- Sono state introdotte le voci delle Riserve di capitale e quelle relative ai risultati economici degli esercizi precedenti
- E' stata inserita la Riserva da Permessi di costruire dove confluiscono le ex voci B II del vecchio Conto del Patrimonio
- La quota completa di oneri che finanzia la spesa di investimento costituisce ogni anno una sorta di aumento di capitale dell'Ente

fi La riclassificazione del Patrimonio Netto

- Il vecchio valore di Patrimonio netto deve essere riclassificato e spacchettato nelle seguenti voci:



Fondo di dotazione



Riserve

a) da risultato economico esercizi precedenti

b) da capitale

Occorre una delibera di Consiglio Comunale per approvare la ripartizione del Patrimonio netto nelle nuove categorie previste



Le novità del sesto decreto Modifica al PDC Patrimoniale

c) al piano dei conti patrimoniale sono apportate le seguenti modifiche:

1) inserite le seguenti voci:

2.1.2.04.02 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.1.2.04.02.01 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.1.2.04.03 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

2.1.2.04.03.01 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

2.1.2.04.99 Altre riserve indisponibili

2.1.2.04.99.99 Altre riserve indisponibili

2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili



Le novità del sesto decreto

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI
II	Riserve	0,00	0,00	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV,
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII,
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>			
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		0,00	0,00	

RENDICONTO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali	2.700.000	2.700.000
1.1	Terreni	500.000	500.000
1.2	Fabbricati	700.000	700.000
1.3	Infrastrutture	500.000	500.000
1.9	Altri beni demaniali	1.000.000	1.000.000

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	- 825.000	1.875.000
II	Riserve	2.700.000	-
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.700.000	
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.000	5.000
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.880.000	1.880.000

fi La riclassificazione del Patrimonio Netto

Non occorre delibera di Consiglio per approvare l'inserimento nel patrimonio netto dell'importo delle riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 , che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite (6° Decreto Correttivo)

B - FONDI RISCHI E ONERI

fi

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
Non esisteva la voce	B FONDI PER RISCHI E ONERI 1 Per Trattamento di quiescenza 2. Per imposte 3. Altri

Occorre fare riferimento alla Missione 20 – Programma 3

C - T.F.R.

Tale voce può essere valorizzata nel Bilancio Consolidato

D - DEBITI

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
I. Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali	1. Debiti di finanziamento a) prestiti obbligazionari b) vs altre amministrazioni pubbliche c) verso banche e Tesoriere d) verso altri finanziatori
II. Debiti di funzionamento	2. Debiti verso fornitori
III. Debiti per IVA	3. Acconti
IV. Debiti per anticipazioni di cassa V. Debiti per somme anticipate da terzi	4. Debiti per trasferimenti e contributi a) enti finanziati dal SSN b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti
VI. Debiti verso 1) Imprese controllate 2) Imprese collegate 3) altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	5. Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attività svolta per c/terzi d) altri
VII. Altri debiti	



DEBITI.... Particolarità

- Nei debiti di Funzionamento devono confluire sia i residui passivi di parte corrente sia quelli in c/capitale del Titolo II, interventi 1-6 che prima finivano nei conti d'ordine.
- I debiti per somme anticipate da terzi confluiscono in D 5 c ad eccezione dei debiti relativi ad attività di sostituto di imposta che vanno rispettivamente in D 5 a o D 5 b.



RATEI E RISCONTI

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
I Ratei passivi	I. Ratei passivi
II Risconti passivi	I. Risconti passivi 1 Contributi agli investimenti a) da altre amministrazioni pubbliche b) da altri soggetti 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi

RATEI E RISCONTI Particolarità

- Tra i ratei passivi va compresa la parte del salario accessorio del personale e la parte di FPV
- Tra i risconti passivi rientra la parte di Contributi agli investimenti che prima erano compresi nella voce B I del Conto Patrimonio – D.P.R. 194/1996



CONTI D'ORDINE

CONTO PATRIMONIO	STATO PATRIMONIALE
E. Impegni per opere da realizzare	1) Impegni su esercizi futuri
F. Conferimenti in aziende speciali	2) Beni di terzi in uso
G. Beni di terzi	3) Beni dati in uso a terzi
	4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche
	5) Garanzie prestate a imprese controllate
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate
	7) Garanzie prestate a altre imprese

-Si trovano solo in calce allo Stato Patrimoniale, non più in attivo e passivo



fi

I nuovi criteri di valutazione

Le rettifiche sostanziali



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI...Particolarità e novità:

- Universalità di beni: i libri** sono iscritti nello S.P. secondo i seguenti criteri
- a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
 - b) i beni librari qualificabili come **“beni culturali”**, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce “Altri beni demaniali” e non sono assoggettati ad ammortamento;
 - c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente (biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l'attività svolta dall'ente stesso, **non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come “beni culturali”**»
 - d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, **non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati”**;

fi

-Beni mobili ricevuti a titolo gratuito: il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

-Immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.

-Manutenzioni: sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).



-I Fabbricati : ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del **20%** al valore indiviso di acquisizione. Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito dal valore ottenuto dal calcolo che viene fatto per determinare la base imponibile ai fini Imu.

fi LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI...

Particolarità:

- Investimenti effettuati su immobili di terzi in locazione: le migliorie vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello di utilizzo residuo dell'immobile del terzo e quello di durata residua dell'affitto;
- Investimenti effettuati su beni di terzi di cui l'ente si avvale ma che sono separabili dal bene vanno iscritte tra le Immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza
- Investimenti su immobili di privati di cui l'Ente non si avvale, vanno contabilizzati tra i trasferimenti in c/capitale a privati.



I nuovi ammortamenti

PRIMA	%	ORA	%
Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli	20%	Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
		Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
		Automezzi ad uso specifico	10%
		Mezzi di trasporto aerei	5%
		Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari	15%	Macchinari per ufficio	20%
Apparecchi, attrezzature e impianti	15%	Impianti e attrezzature	5%
Attrezzature informatiche	20%	Hardware	25%
Edifici compresa la manutenzione straordinaria	3%	Fabbricati civili	2%
Altri beni	20%	Equipaggiamento e vestiario	20%
		Materiale bibliografico	5%
		Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze e locali ad uso specifico	10%
		Strumenti musicali	20%
Sistemi informatici e applicativi	20%	Opere dell'ingegno-software prodotti	20%



Ancora sugli Ammortamenti:

-Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento superiori.

PRIMA	%	ORA	%
		Fabbricati demaniali	2%
		Altri beni demaniali	3%
		Infrastrutture demaniali e non demaniali	3%
		Beni immateriali	20%



- L'inventariazione di beni prima assenti;
- L'esclusione di beni totalmente ammortizzati;
- Analisi voce conferimenti e verifica stato avanzamento dei lavori che sono finanziati con i conferimenti (se i beni finanziati con contributo da terzi non sono interamente ammortizzati, va iscritta nella voce "Ratei e Risconti passivi- Contributo agli investimenti- la quota residua di contributo necessaria a coprire nel tempo gli ammortamenti residui)
- Aggiornamento valori dei crediti al netto della relativa quota contenuta nel Fondo Svalutazione Crediti
- Aggiornamento valore debiti (aggiunta voci residui titolo II)
- Ricalcolo valore beni immobili nel caso in cui si debba scorporare il valore del terreno



- Immobili e terreni di terzi a disposizione : vanno inseriti nella voce apposita dei Conti d'ordine
- Tra le immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni vanno inserite con il valore desunto col metodo del patrimonio netto
- I crediti finanziari vanno inseriti col valore desunto dal valore nominale
- Verifica entrate rateizzate



Le particolarità della contabilità economica in corso di esercizio

Cosa c'è da sapere....

fi

VOCI DI ENTRATA



CONTRIBUTI C/CAPITALE

Occorre rilevare se l'opera pubblica che è finanziata con il contributo in c/capitale ricevuto (accertato) è stata ultimata entro la fine dell'esercizio.

Se l'opera pubblica è stata ultimata, andrà effettuata la rettifica che consente di imputare a contabilità economica la quota di contributo calcolata sulla base del piano di ammortamento del bene.

Se l'opera pubblica non è ancora stata ultimata e si trova ancora in immobilizzazioni in corso, la quota di contributo c/capitale va sospesa e va mandata a risconto passivo.



CONTRIBUTI C/CAPITALE: note

Questi proventi si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti.: Il Principio contabile chiarisce che:

- I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati;
- Per i trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (ovvero vedere quota ammortamento). Occorre verificare se il trasferimento finanzia il 100% dell'opera oppure solo una parte. Se finanzia il 100% il trasferimento verrà imputato esattamente come il piano di ammortamento.. Se il trasferimento finanzia il 50% dell'opera, il trasferimento verrà imputato a contabilità economica per una quota pari al 50% della quota di ammortamento.

La quota di competenza dei trasferimenti in c/capitale o dei contributi agli investimenti è definita in base al piano di ammortamento del cespite che si è realizzato con il contributo. Pertanto, annualmente, il risconto passivo (quota di contributo che era stato sospeso) originato dalla sospensione del contributo in c/investimenti ottenuto dall'Ente è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (**quota annuale di contributo agli investimenti P E A 3 b**) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. La sospensione di proventi futuri viene rilavata nella voce **Risconti passivi – contributi agli investimenti (P E II 1 a)**



TRIBUTI IN C/CAPITALE: entrate da condoni e sanatorie edilizie

Queste entrate finanziano investimenti per cui la loro utilità non si esaurisce nell'anno per cui occorre generare delle scritture di assestamento economico finalizzate a rilevare i cd. «ricavi pluriennali». Il Funzionamento è lo stesso dei contributi c/capitale o contributi agli investimenti, con la sola differenza che in questi casi la quota di ricavo pluriennale deve essere rilevata nella voce di Conto Economico A 8 «Altri ricavi e proventi diversi» come specificato dal punto 4,11 dell'allegato 4.3 al D.Lgs. 118/2011



RICAVI DA INCASSI ANTICIPATI DI PROVENTI PATRIMONIALI

Nel caso in cui un ricavo da provento patrimoniale venga incassato in anticipo (esempio pagamento anticipato canone annuale settembre anno X- agosto anno X+1), dovrà essere sospesa la parte di ricavo di competenza economica di esercizi futuri utilizzando il risconto passivo.

Analogamente ogni anno occorrerà rilevare nei ricavi dell'anno la quota che precedentemente era finita in risconto passivo.



RICAVI DA CONCESSIONI PLURIENNALI

Le eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali (esempio concessione loculi o aree cimiteriali, concessioni demaniali pluriennali) il cui accertamento e incasso si esaurisce nell'anno ma la cui durata è su una pluralità di anni, devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Va indicata la durata complessiva della concessione e va calcolata la quota di competenza di ciascuna annualità. La parte rimanente va a sconto e ogni anno dovrà essere mandato a ricavo la sola quota dell'anno diminuendo il sconto.



RICAVI RATEIZZATI PER PIU' DI 12 MESI

Gli eventuali ricavi per i quali siano state concesse rateizzazioni in un numero di rate superiore a 12, finanziariamente sono accertati nelle diverse annualità. Dal punto di vista della contabilità economica invece occorre rilevare come ricavo la quota dell'anno e la parte rimanente va mandata a risconto e ogni anno occorrerà mandare a ricavo la quota dell'anno diminuendo il risconto



PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

Va rilevata la quota di oneri di urbanizzazione che è stata destinata a finanziare la parte corrente in quanto tale quota va a ricavo mentre la parte che è andata a finanziare gli investimenti va a riserva.

fi

VOCI DI SPESA



SALARIO ACCESSORIO PERSONALE

Dal punto di vista finanziario il salario accessorio, per il principio di competenza finanziaria potenziata, viene imputato nell'esercizio in cui verrà erogato. Ai fini della contabilità economica invece, occorre rilevare il costo nell'anno di competenza in cui è consumato il fattore produttivo per cui occorrerà rilevare tale costo nei ratei passivi. Occorre quindi rilevare i capitoli di spesa del salario accessorio per la quota imputata a FPV e contabilizzarla quale costo dell'anno.



ARRETRATI CONTRATTUALI

Occorre rilevare in contabilità finanziaria la voce di spesa relativa agli arretrati contrattuali e curare affinché tale voce vada a confluire nella voce «Oneri straordinari come indicato nel principio contabile (Voce E 25 d) « Altri oneri straordinari»..

Grazie per l'attenzione

Dr.ssa Donatella Caruso
e-mail: d.caruso66@libero.it

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube